

Legge
sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle
unità amministrative autonome
(LUAA)

(del 12 ottobre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 dicembre 2012 n. 6716 del Consiglio di Stato;
 visto il rapporto 29 settembre 2015 n. 6716R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge disciplina il funzionamento delle Unità amministrative autonome (in seguito UAA) tramite il budget globale e il mandato di prestazione.

²Il numero di UAA è esteso in modo progressivo. Il Consiglio di Stato analizza annualmente la fattibilità dell'applicazione del modello di regola di almeno una nuova unità per ogni Dipartimento.¹

Definizione

Art. 2 È considerata UAA l'organismo integrato nella struttura di un Dipartimento e che gode di autonomia amministrativa residua.

Finanziamento delle UAA tramite budget globale

Art. 3 Le UAA sono finanziate tramite il budget globale e sottostanno alle norme della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), riservate le seguenti deroghe:

- a) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale della spesa (art. 9 cpv. 4 lett. g LGF);
- b) obbligo di presentare le richieste di crediti suppletori (art. 25 LGF);
- c) principio della decadenza dei crediti non utilizzati (art. 27 cpv. 2 LGF);
- d) divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall'art. 29 LGF, purché il superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o ammortizzato nei due anni successivi all'esercizio.

Gestione del personale

Art. 4 ¹Le UAA, per la gestione del personale, sottostanno alle disposizioni legali previste dall'ordinamento dei dipendenti dello Stato.

²Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nella forma dell'incarico (art. 15 della legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995) o di personale ausiliario. Il regolamento definisce la procedura.

³Le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate dal Consiglio di Stato.

⁴L'attribuzione di premi collettivi o individuali all'interno delle UAA è correlata ai risultati raggiunti.²

Definizione del fabbisogno da coprire tramite budget globale

Art. 5 ¹La differenza tra spese e ricavi ritenuti definisce il fabbisogno in termini di budget globale.

²Il regolamento definisce spese e ricavi considerati ai fini del calcolo del budget globale e del relativo rapporto.

³Il budget globale delle UAA è approvato dal Gran Consiglio unitamente al Preventivo annuale dello Stato.

Riporto del credito sull'anno successivo e sorpasso di credito

Art. 6 ¹In deroga all'art. 27 cpv. 2 della LGF, i crediti relativi al budget globale, contabilizzati in un esercizio contabile e non utilizzati durante l'anno per il quale sono stati concessi, possono essere capitalizzati e riportati agli esercizi contabili successivi.

²Il riporto annuale massimo dei crediti non spesi è definito dal regolamento.

¹ Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.

² Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.

³Il sorpasso di credito del budget globale nei casi non indicati nell'art. 29 della LGF è coperto innanzitutto dal fondo di capitalizzazione.

Fondo di capitalizzazione

Art. 7 ¹Il credito di spesa non utilizzato in un esercizio è accreditato al fondo di capitalizzazione dell'UAA.

²Il fondo di capitalizzazione non può superare il 20% dell'ultimo budget globale stabilito in sede di Preventivo e di definizione del mandato di prestazione annuale.³

³Il fondo di capitalizzazione, qualora presenti un saldo negativo, deve essere ammortizzato nei due anni successivi all'esercizio.

⁴L'utilizzazione del fondo di capitalizzazione è definita nel regolamento.

Conto prestazioni

Art. 8 ¹Il conto prestazioni è presentato congiuntamente al preventivo e al consuntivo dell'UAA stilati conformemente all'art. 31 della LGF.

²Il conto prestazioni indica le entrate e le uscite per prestazione e gruppo di prestazione come pure il fabbisogno da coprire con il budget globale.

³Il regolamento definisce le modalità di presentazione del conto prestazioni.

Mandato di prestazione

Art. 9 ¹Il mandato di prestazione quadriennale indica i vincoli amministrativi e le disposizioni a cui deve sottostare l'UAA nella produzione delle prestazioni e viene approvato dal Consiglio di Stato.

²Il mandato di prestazione annuale, elaborato sulla base del conto prestazioni, indica le prestazioni fornite dall'UAA, gli obiettivi quantitativi e qualitativi, il relativo monitoraggio e viene approvato dal Dipartimento competente.⁴

³...⁵

Compiti delle UAA

Art. 10 Le UAA sono responsabili:

- a) di negoziare annualmente con l'istanza superiore di riferimento decisa dal Dipartimento le prestazioni determinanti allo scopo di definire il budget globale;
- b) di gestire finanziariamente l'UAA nell'ambito del budget globale nei limiti fissati dagli art. 3, 5 e 6 della presente legge;
- c) di formulare proposte sull'utilizzazione della parte di budget globale non utilizzata nel corso dell'esercizio contabile;
- d) di rispettare gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati nel mandato di prestazione.

Gestione delle UAA

Art. 11 ¹Le UAA sono gestite conformemente al mandato di prestazione.

²Le UAA:

- a) dispongono di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di controlling e allestiscono un conto prestazioni con grado di dettaglio adeguato alla loro realtà operativa;
- b) sono anch'esse sottoposte a revisione periodica da parte del Controllo cantonale delle finanze.

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato decide:

- la trasformazione dei servizi dell'amministrazione cantonale in Unità amministrative autonome;
- la revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.

²Il regolamento definisce i criteri:

- di valutazione per la trasformazione da Unità amministrativa a Unità amministrativa autonoma;
- di revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.

Valutazione

Art. 13 ¹Per le nuove UAA è previsto un periodo di valutazione della durata di 3 anni.

²Il Consiglio di Stato assicura il monitoraggio del processo di cambiamento dell'amministrazione cantonale con questo modello di gestione grazie a un reporting annuale all'indirizzo della Commissione della gestione delle finanze che potrà esprimersi in merito.

³ Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.

⁴ Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.

⁵ Cpv. abrogato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.

Disposizioni esecutive

Art. 14 ¹Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di questa legge.
²Le UAA del progetto pilota mantengono lo statuto di UAA.

Entrata in vigore

Art. 15 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.⁶

Pubblicata nel BU **2015**, 563.

⁶ Entrata in vigore: 1° gennaio 2016 - BU 2015, 563.